11. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti) 177

Disegno di legge di conversione n. 581:

(Questione pregiudiziale di costituzionalità) 167

(Articolo unico) 169

(Articoli del relativo decreto-legge) 169

(Emendamenti) 170

(Ordine del giorno) 171

Missioni valevoli nella seduta del 2 giugno 1994 175

Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) 177

Proposta di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente) 176

Proposte di legge:

(Adesione di deputati) 175

(Annunzio) 175

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 175

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 301, RECANTE ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL MINISTERO DEL TESORO NELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - INA SPA E DISPOSIZIONI URGENTI SULLA ESTINZIONE DELL'OBBLIGO DI CESSIONE DI QUOTA PARTE DEI RISCHI DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE VITA (581)

Questione pregiudiziale di costituzionalità.

La Camera,

considerato che le disposizioni del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, pubblicato in pari data, si sovrappongono alle disposizioni contenute in altri decreti attualmente in vigore, e precisamente:

a) che l'articolo 1 riproduce, in parte identicamente e in parte con modifiche, l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 216/1994, avente applicabilità generale, e peraltro ulteriormente reiterato dal Governo con il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;

b) che l'articolo 2 « sostituisce » con modifiche l'articolo unico del decreto-legge 6 maggio 1994 , n. 277, in corso di conversione, che reitera le disposizioni già contenute nei decreti-legge n. 348/1993, 439/1993, 7/1994 e 168/1994;

c) che l'articolo 3 « sostituisce » senza modifica alcuna l'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 216/1994;

visti gli articoli 70 e 77 della Costituzione, in forza dei quali la funzione legislativa appartiene alle Camere, l'emanazione di decreti governativi con valore di legge ordinaria ha carattere eccezionale, in presenza di casi straordinari di necessità ed urgenza, e comporta l'obbligo della loro immediata presentazione alle Camere per la conversione in legge, e solo alle Camere è attribuito il potere di regolare con legge ordinaria, in caso di mancata conversione di un decreto-legge entro i 60 giorni dalla sua pubblicazione, i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito;

ritenuto che la cosiddetta « sostituzione » di decreti-legge in corso di conversione è istituto sconosciuto all'ordinamento costituzionale italiano e peraltro contrastante col disposto dell'articolo 77, commi 2 e 3 della Costituzione, che riserva alle Camere, dal giorno della loro pubblicazione, la valutazione del contenuto dei decreti-legge, la definizione di eventuali modifiche e correzioni, e la disciplina degli effetti conseguenti alla loro anche parziale decadenza per mancata conversione;

rilevato che l'acquiescenza alla introduzione, *contra Constitutionem,* di una prassi permissiva di tale cosiddetta sostituzione di decreti-legge in corso di conversione, oltre a ledere i sopra ricordati princìpi costituzionali, potrebbe anche aprire la strada alla sottrazione di fatto alle Camere, mediante ripetute e tempestive « sostituzioni » delle medesime norme, del potere di valutare tempestivamente i provvedimenti legislativi di urgenza adottati dal Governo;

ritenuto che tale procedura contrasta con il principio della certezza del diritto, ingenerando dubbi interpretativi circa le norme effettivamente vigenti, di cui si ha esempio con l'articolo 1 del decreto in esame che, riproducendo una parte soltanto del contenuto del precedente decreto-legge n. 216, ingenera il dubbio sulla applicabilità alla dismissione dell'INA SpA delle restanti disposizioni di quest'ultimo decreto (tetti azionari, voto di lista, OPA obbligatoria, ecc.), successivamente confermate (in parte), modificate (in altra parte), e (comunque) « sostituite » dal più recente decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;

rilevato che, nel rispetto dei princìpi costituzionali or ora ricordati, i disegni di legge di conversione dei decreti-legge che si asseriscono essere stati « sostituiti » col decreto in esame, finché non siano stati cancellati dall'ordine del giorno per decorrenza del termine perentorio stabilito dall'articolo 77 della Costituzione per la conversione, non sono caducati, e dunque ben può il Governo, nel rispetto della Costituzione e dei regolamenti, ad essi presentare sotto forma di emendamenti, le modifiche ed integrazioni che ritenga necessario proporre alle Camere;

considerato inoltre che l'articolo 2 del decreto-legge in esame accolla allo Stato in via solidale con la CONSAP la responsabilità dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'INA nei confronti delle imprese che abbiano effettuato cessioni legali

nei confronti dell'INA, accollando altresì allo Stato ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA in relazione alle medesime obbligazioni; che tale disposizione comporta un onere a carico del bilancio dello Stato, ancorché non esattamente quantificabile e dunque da stimarsi sulla base di corretti criteri attuariali; che, viceversa, l'articolo 2, comma 5, del decreto in esame, pur non negando la eventualità di oneri a carico del bilancio dello Stato, ne prevede l'accollo al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, disposizione inidonea ad assolvere all'obbligo della copertura finanziaria degli oneri in questione, con conseguente violazione del disposto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione;

per tutti questi motivi
delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 581.

Bassanini, Vigneri, Turci, Visco.

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1993, n. 348, 8 novembre 1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e 6 maggio 1994, n. 277, recanti disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano all'alienazione della partecipazione dello Stato nell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nonché agli atti e alle operazioni complementari e strumentali all'alienazione.

2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 è effettuata mediante offerta pubblica di vendita con eventuali collocamenti riservati.

ARTICOLO 2.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Il bilancio della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.

3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.

4. L'INA è esonerata da ogni responsabilità, compresa quella solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.

5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stessa.

7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277.

ARTICOLO 3.

1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è una società per azioni, liberamente partecipata da società di assicurazione e riassicurazione, che esercita la riassicurazione nei diversi rami ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili alle imprese di riassicurazione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono l'articolo 13 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Alla procedura di privatizzazione dell'INA S.p.a. si applicano le norme previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, con particolare riferimento ai poteri speciali conferiti al Ministro del tesoro dall'articolo 2 di tale decreto.

1. 1.

Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. In deroga all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 292, la valutazione del capitale iniziale dell'INA S.p.a. è determinata sulla base dell'effettiva consistenza patrimoniale con una rivalutazione a valori correnti dei cespiti immobiliari da parte del Ministro del tesoro.

1. 2.

Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 3.

Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Voccoli, De Murtas, Galdelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993.

2. 1.

Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino.

Sopprimere il comma 5.

2. 2.

Galdelli, De Murtas, Voccoli, Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione

del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato.

2. 4.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Dal 1° agosto 1994 viene istituito un Fondo nazionale di garanzia assicurazione vita finanziato con un prelievo sull'ammontare dei versamenti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 01.

Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Voccoli, De Murtas, Galdelli.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto che l'articolo 2 del decreto-legge 301/94 *determina l'estinzione degli* effetti delle cessioni legali per quanto concerne la gestione ordinaria del rapporto assicurativo a far data dal 1° gennaio 1994;

che pertanto da tale data i premi *verranno integralmente incassati dalle sole* compagnie assicuratrici con esclusione dell'INA;

che ciò deve determinare per esigenze di equità il rimborso di quota-parte delle provvigioni di acquisto ove *versate dall'INA all'inizio del rapporto* assicurativo,

impegna

il Governo ed il ministro del tesoro affinché nella disciplina dei rapporti INA-CONSAP-imprese assicuratrici ci si uniformi ai criteri indicati in tema di rimborso parziale di provvigioni d'acquisto.

(9/581/1)

Pinza, Castellazzi, Soldani, Colucci, Ballaman, Lucchese, Turci, Conte, Jannone, Muzio, Agostini.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 giugno 1994.

Brugger, Caveri, Costa, Meo Zilio, Podestà, Segni, Urbani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° giugno 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GIOVANARDI ed altri: « Norme sull'Istituto di studi politici 'San Pio V' di Roma » (643);

MUSSOLINI: « Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume commessi da pubblico ufficiale » (644);

GALILEO GUIDI: « Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) » (645);

MAZZUCA: « Istituzione della Consulta nazionale degli anziani » (646);

MAZZUCA: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano » (647);

MAZZUCA: « Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane » (648);

VENDOLA ed altri: « Istituzione di centri di sperimentazione per la riduzione dei danni correlati alla tossicodipendenza » (649);

CORLEONE ed altri: « Disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope » (650);

NADIA MASINI: « Disciplina dei contratti per l'affidamento di insegnamenti nelle scuole superiori per interpreti e traduttori » (651).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge GERARDINI e UCCHIELLI: « Norme per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 (Adriatica) all'autostrada A-14 nel tratto da Rimini a Termoli » (566) *(annunziata nella seduta del 20 maggio 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Lenti, Duca, Di Fonzo, Cocci.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ADORNATO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari » (220) *(Parere della II, della V e della XI Commissione);*

PERABONI ed altri: « Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione e istituzione del Comitato nazionale per la semplicità » (446) *(Parere della V, della VII, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale della Sardegna » (521);

alla VI Commissione (Finanze):

BOFFARDI ed altri: « Trasferimento di beni dal demanio marittimo dello Stato a quello dei comuni sedi di strutture portuali » (491) *(Parere della I, della IV e della V Commissione nonché della IX Commissione ex articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento);*

SODA: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (497) *(Parere della I, della V e della VII Commissione);*

BACCINI: « Modifiche al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernenti la defiscalizzazione dei redditi derivanti da canoni di locazione » (611) *(Parere della I, della V e della VIII Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

PARLATO ed altri: « Norme per l'affidamento della gestione dei beni culturali minori ad associazioni di volontariato, istituti scolastici, consigli di quartiere e cooperative giovanili » (436) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

SBARBATI: « Norme per la tutela delle "città d'arte" » (465) *(Parere della I, della V e della VI Commissione);*

SBARBATI ed altri: « Legge quadro per la diffusione dell'attività sportiva » (466) *(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

BUONTEMPO ed altri: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia » (360) *(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione);*

MICHIELON ed altri: « Abrogazione del comma 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente il versamento dei contributi GESCAL » (476) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

PEPE e VALIANTE: « Interventi per il completamento della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 » (496) *(Parere della I, della V e della VI Commissione);*

alla IX Commissione (Trasporti):

AIMONE PRINA ed altri: « Abolizione del pedaggio sulla rete autostradale » (494) *(Parere della I, della III, della V, della VI e della XI Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

SBARBATI e UGOLINI: « Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore » (534) *(Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione);*

SBARBATI ed altri: « Norme per la sicurezza degli utenti di impianti tecnici » (538) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della XI e della XII Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

TRANTINO ed altri: « Norme a tutela delle casalinghe, dei minori, delle lavoratrici madri, dei vedovi con prole a carico, dei celibi, dei separati e dei divorziati con

figli conviventi a carico » (355) *(Parere della I, della V, della X e della XII Commissione);*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

SBARBATI: « Attribuzione della denominazione di origine controllata al "salame di Fabriano" (539) *(Parere della I, della II, della X e della XII Commissione).*

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di maggio 1994 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-11
Lire 500